

Piemonte, 19 apr 2026

Comandante dei Vigili del Fuoco di Cuneo
DS Ing. Calogero Daidone

Oggetto: OdG 463 del 15.04.2026 – Regolamento servizi di Vigilanza antincendio – Comando Vigili del Fuoco di Cuneo.

Egregio Dirigente,

abbiamo letto la nota in oggetto ed apprezzato la raccolta puntuale e precisa di norme in essa contenuta. Pochi giovani colleghi ricordano ed hanno in archivio le circolari M.I.S.A. e spesso si fatica anche a reperirle. Altresì, visto il suo storico archivio, ricorderà bene che ma prima il TAR nel 1998 e poi il Consiglio di Stato nel 2003 stabilirono in modo definitivo il concetto di NON obbligatorietà per questo tipo di servizio che l'Amministrazione deve garantire sul suo territorio (ma non le Lavoratrici e i Lavoratori). Pertanto apprezziamo che nell'Ordine del Giorno emanato sia ben evidenziato il termine e concetto: "**privilegiando la volontarietà**".

Siamo invece a rappresentarle il più marcato disappunto della scrivente FP CGIL VVF per non aver condiviso l'elaborazione della succitata norma interna — **di organizzazione del lavoro** — con tutte le OO.SS. del CNVVF, ma di averla concordata solo con quelle firmatarie dell'accordo sindacale del 20 febbraio 2025 (cfr. D.P.R. n. 124 e 125 del 23 giugno 2025).

Pertanto le chiediamo di ritirare e modificare l'OdG, garantendo sempre e comunque quanto indicato all'art. 8 del D.P.R. 7 maggio 2008, così come modificato dall'art. 17 del D.P.R. n. 121/2022, secondo cui: «1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. 1-bis. Il personale di cui al titolo I, capo I e capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all'attività di soccorso, svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: dodici ore di lavoro diurno, di seguito indicato «turno diurno», ventiquattro ore di riposo, dodici ore di lavoro comprensive delle ore notturne, di seguito indicato «turno notturno», quarantotto ore di riposo, nel presente decreto definita turnazione 12/24 - 12/48, di norma

Coordinamento Regionale Piemonte Vigili del Fuoco

articolato in orario 8:00-20:00 e 20:00-8:00. Sono ammesse diverse articolazioni dei turni continuativi di servizio **assicurando almeno 11 ore di riposo tra due turni di lavoro**».

Richiamiamo altresì quanto già indicato nella nota della scrivente [del 5 febbraio 2026, inviata al Comando di Cuneo e allegata in copia](#), nella quale si richiamano: il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, concernente la disciplina generale dell'orario di lavoro e dei periodi di riposo, con specifico riferimento al riposo giornaliero minimo; la Direttiva 2003/88/CE, che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro nell'Unione Europea; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi di prevenzione connessi all'organizzazione del lavoro.

Le chiediamo dunque di garantire, in modo fermo e non derogabile, tra un servizio e l'altro reso dalle Lavoratrici e Lavoratori del Comando di Cuneo, **almeno le 11 ore di recupero psico-fisiche previste dalle vigenti norme**.

Le chiediamo di indicare anche, in caso di grandi eventi, il criterio individuato per i Funzionari Direttivi ed Operativi del Comando.

Distinti saluti.

*Per il Coordinamento Regionale
FP CGIL VVF Piemonte*